

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 3 marzo 2005

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

E conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, **stampate in grassetto**, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile¹:

Appendice 17 al Contratto nazionale mantello per il settore principale dell'edilizia in Svizzera

Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo del 20.04.2004

L'Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT stipula, dietro approvazione della Società svizzera impresari-costruttori, con le organizzazioni dei lavoratori che prendono parte al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), la seguente Convenzione addizionale al CNM 2005 per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

Capitolo 1: In generale

Art. 1 Posizione rispetto al CNM

La presente Convenzione addizionale vale come contratto collettivo di lavoro a completamento e integrazione del CNM, ai sensi dell'articolo 9 CNM 2005. **Laddove questa Convenzione addizionale non prevede nessuna particolare regolamentazione, vale il CNM** risp. il relativo contratto collettivo di lavoro locale.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Dal profilo geografico-aziendale: La presente Convenzione addizionale vale dal punto di vista geografico per tutte le imprese nel territorio della Confedera-

¹ Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469-4471

zione svizzera. Dal punto di vista aziendale, la presente Convenzione addizionale vale per tutte le imprese che eseguono prevalentemente lavori di perforazione e di taglio del calcestruzzo (riguardo alle singole attività vedi accordo protocollare all'articolo 2 CNM 2005, Appendice 7). La Convenzione addizionale vale anche per le imprese straniere della perforazione e del taglio del calcestruzzo che eseguono lavori in Svizzera così come per le ditte di lavoro temporaneo e imprese subappaltatrici che occupano lavoratori in questo settore.

² Dal profilo personale: Questa Convenzione addizionale vale per (...) i lavoratori occupati nelle imprese di cui al capoverso 1 del presente articolo (indipendentemente dal modo di retribuzione e dal luogo di assunzione).

³ *Dichiarazione di obbligatorietà generale:* La dichiarazione di obbligatorietà generale si conforma al CNM.

Art. 3 Applicazione

Per l'applicazione, l'osservanza e il controllo della presente Convenzione addizionale così come per il fondo di coordinamento e di formazione valgono le disposizioni del CNM.

Capitolo 2: Aspetti materiali

Art. 4 Orari di lavoro e tempo di viaggio

¹ **A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull'orario di lavoro (art. 23, 24 e 54) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:**

² **L'orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell'orario di lavoro prevista dal CNM.**

³ **Per i lavoratori che dall'impresa o da casa si recano sul posto di lavoro (cantiere) e/o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l'attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del capoverso 2.**

4 Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:

	Distanza tra l'impresa e il luogo di lavoro (in linea d'aria)	Andata fr.	Andata e ritorno fr.
A	Sotto i 10 km	6.–	12.–
B	10–15 km	12.–	24.–
C	15–25 km	18.–	36.–
D	25–50 km	24.–	48.–
E	Oltre 50 km	Vale come orario di lavoro ai sensi del capoverso 2	Vale come orario di lavoro ai sensi del capoverso 2

5 E' parimenti considerato orario di lavoro ai sensi del capoverso 2:

- Eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito
- Il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.

6 L'orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il calcolo delle ore totali valgono 24 franchi di indennità per 1 ora di viaggio, 12 franchi per 1/2 ora, ecc.).

7 Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l'effettiva distanza invece della distanza in linea d'aria.

Art. 5 Classi salariali e zone salariali

1 A integrazione dell'articolo 42 del CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:

Classe salariale	Definizione
V (capo operaio)	Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre direzione di due e più gruppi e collaborazione nella preparazione del lavoro.
Q (specialista di taglio del calcestruzzo/operatore/trice)	Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato professionale federale secondo il regolamento d'esame dell'11.5.92 o operatore/trice al taglio edile qualificato/a) edile qualificato/a con certificato federale di capacità o formazione equivalente.
A (tagliatore di calcestruzzo)	Lavoratore edile qualificato con adeguata esperienza professionale e partecipazione ad almeno due corsi base ASPT secondo il vecchio concetto di formazione risp. almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di formazione del '97.

Classe salariale	Definizione
B (tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale)	Lavoratore edile con conoscenze professionali nella perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza attestato professionale per le professioni edili, il quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un'altra impresa il lavoratore mantiene l'attribuzione alla classe salariale B).
C (lavoratore edile)	Lavoratore edile senza conoscenze professionali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

² **Salario base:** Per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente Convenzione addizionale valgono, in deroga all'articolo 41 del CNM, al minimo i seguenti salari base:

Zona	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
Zona rossa	5705	5050	4855	4565	4040
Zona blu	5465	4975	4785	4440	3975

³ **Zone salariali:** Alla zona salariale rossa appartengono la città di Berna, nonché i Cantoni Ginevra, Basilea Città/Basilea Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale blu.

⁴ **I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.**

Art. 6 Supplementi salariali

A integrazione dell'articolo 56 CNM, per il sabato va corrisposto un supplemento salariale del 30 %.

Art. 7 Rimborso spese

¹ **Indennità di pasto:** In deroga all'articolo 60 del CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un'indennità di 15 franchi.

Restano riservate eventuali maggiori indennità negli accordi locali/regionali.

² **Spese di pernottamento:** in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 8 Durata

¹ Entrata in vigore: la presente Convenzione addizionale entra in vigore il 1.01.2005. Ha sostanzialmente la stessa durata di validità del CNM 2005 con riserva del capoverso 3 del presente articolo.

² Modifiche: eventuali modifiche o adattamenti della presente Convenzione addizionale possono essere concordati durante la durata della stessa, dall'Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT con le organizzazioni dei lavoratori del CNM, dietro approvazione della Società svizzera impresari-costruttori.

³ Scioglimento: questa Convenzione addizionale può essere disdetta osservando un preavviso di tre mesi, sempre per la fine dell'anno, da una parte dall'Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT e/o dall'altra dalle organizzazioni dei lavoratori che prendono parte alla stessa.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz